

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2018, il giorno cinque Settembre, alle ore 10:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.172 - I.P. 2401/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.9.5.2.0.0/3/2018

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Mordano. Variante generale al Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE), adottata con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2017. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 7, comma 3bis, L.R. n. 17/1991 e dell'art. 34, L.R. n. 20/2000, nonché contestuali valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 24/2017.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Mordano. Variante generale al Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE), adottata con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2017. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 7, comma 3bis, L.R. n. 17/1991 e dell'art. 34, L.R. n. 20/2000, nonché contestuali valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹ le riserve² in merito alla *Variante 2016 al vigente Piano delle Attività Estrattive (PAE)*³, adottata dal *Comune di Mordano* con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.02.2017, ai sensi dell'art. 9, L.R. n. 17/1991 e ss.mm.ii., sulla base delle motivazioni contenute nella *Relazione istruttoria*⁴, predisposta dal Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana di Bologna, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito richiamati:

Riserva n. 1, relativa al Polo Ringhiera 4:

“Verificato che ad oggi il Piano Coltivazione e Sistemazione (PCS) autorizzato prefigura la realizzazione di un bacino per lo stoccaggio di acque da destinare al trattamento industriale/potabile gestito da HERA; dato atto che il Piano Strutturale Comunale (PSC)

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna.

² L'art. 7, comma 3bis, L.R. n. 17/1991 e ss.mm.ii. “Disciplina delle attività estrattive”, come modificato dall'art. 35, L.R. n. 6/2009, prevede che i PAE dei Comuni interessati dai Piani Infraregionali delle Attività Estrattive (PIAE) siano approvati dal Consiglio Comunale, secondo il procedimento indicato all'art. 34, comma 1, della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, previsto per la elaborazione e l'approvazione del Piano Operativo Comunale (POC).

Si richiama la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che, in base alle norme introdotte agli artt. 3 e 4, consente ai Comuni nel corso del periodo transitorio di completare l'iter approvativo, mediante le procedure previste dalla L.R. n. 20/2000, di tutti gli strumenti urbanistici formalmente adottati o presentati in data antecedente al 1 gennaio 2018, siano essi strumenti di pianificazione generali, settoriali o attuativi ovvero varianti generali o specifiche agli stessi. Le analoghe previsioni sono contenute all'art. 76, comma 4, L.R. n. 24/2017. Si applicano pertanto al procedimento di approvazione della Variante al PAE in esame, ai fini della sua conclusione, le procedure previste ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 20/2000. Nell'ambito del procedimento di approvazione dei PAE comunali, l'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000 prevede che la Città metropolitana possa sollevare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di copia del PAE adottato, eventuali riserve relativamente a previsioni di piano che risultino in contrasto con i contenuti del vigente PIAE. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

³ La L.R. n. 17/1991 “Disciplina delle attività estrattive” e ss.mm.ii. disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

⁴ P.G. n. 47007 del 28.08.2018 - Fasc. 8.9.5.2/3/2018.

vigente prevede per questa area la realizzazione di una Dotazione speciale di progetto, che, come indicato all'art. 6.3.1, comprende diverse funzioni come la realizzazione di bacini di accumulo idrico, bacini e laghetti per uso irriguo (in coerenza con le limitrofe aree); verificato inoltre quanto disposto dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), che classifica l'area come N5 ammettendo come usi la produzione e commercializzazione dell'energia elettrica o la lavorazioni di inerti; preso atto inoltre della volontà dell'Amministrazione di modificare la destinazione finale di questa area, si propone che la scheda di progetto riporti la possibilità di un'ulteriore sistemazione alternativa rispetto a quanto oggi vigente.

Si propone quindi che la scheda, richiedendo la conformità della sistemazione a quanto indicato dal PSC e dal RUE, possa ammettere sia la conferma di un invaso, sia la possibilità di prevedere una diversa sistemazione compatibile con il territorio rurale (indicandone tutte le caratteristiche, tra le quali la quota dell'eventuale tombamento). Tale sistemazione, nel caso in cui non rientri nelle possibilità ammesse dal PSC, sarà attuabile a seguito di un variante alla strumentazione urbanistica che riveda la realizzazione del bacino, previo approfondimento con gli Enti (ATERSIR ed HERA) competenti e gestori degli altri invasi, del venir meno della necessità di creare altri bacini per usi industriali/potabili. In entrambi i casi, vista la vicinanza dei suddetti bacini per usi anche idropotabili, il nuovo PCS dovrà essere assoggettato alla procedura di screening;

Riserva n. 2, relativa al Polo Ringhiera 5:

“Anche per questo ambito, recepito dal PIAE 2013, si chiede di portare a coerenza la sistemazione finale con quanto indicato dalla strumentazione urbanistica che classifica questa area come territorio rurale ammettendo la realizzazione di invasi per la laminazione delle acque, ma classificando e disciplinando diversamente le zone umide. Anche in questo caso la scheda di progetto potrà prevedere una doppia possibilità di sistemazione, ovvero sia una sistemazione già ad oggi compatibile con la normativa relativa al territorio rurale, sia una diversa che potrà essere attuata solamente a seguito di una variante urbanistica che ammetta tale nuova sistemazione. In entrambi i casi, comunque, la sistemazione dovrà essere compatibile con il territorio rurale e con il contesto agrario storicizzato e dovrà prevedere il recupero della trama centuriale ed il ripristino di tutte le componenti paesaggistiche che si pongono in relazione con essa. In merito all'areale proposto come *Dan - zone di futuro insediamento, inserite nel PIAE e non incluse nel presente PAE*, oggi privo di qualsiasi volumetria, che eventualmente dovrà essere ripianificato esclusivamente dal PIAE, si chiede che detta individuazione venga trasferita dalla Tav. 2 Zonizzazioni di piano all'interno della relazione, definendola come *Areale individuato dal PIAE 2013*”;

Riserva n. 3, relativa all'**ambito Ex Sapori**:

“Si chiede che detto ambito venga denominato in modo univoco all’interno degli elaborati presentati”;

Riserva n. 4, relativa alle **Norme tecniche di Attuazione NTA del PAE**:

“Verificato che all’interno della normativa tipo recepita è presente all’art. 6 “Procedure di attuazione” ancora il vincolo, per il rilascio dell’autorizzazione comunale, relativo all’acquisizione del parere espresso dal CTIAE, si fa presente che con la L.R. n. 9 del 30/05/2016 è stata abrogata al Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive (art. 25, L.R. n. 17/1991), la quale è stata sostituita, per quel che riguarda l’autorizzazione convenzionata, dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, come indicato all’art. 11, della medesima L.R. n. 17/91”;

Riserva n. 5:

“Si segnala di recepire quanto indicato dai pareri espressi dagli Enti ambientali sul PAE in oggetto”;

2. *esprime* inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁵ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell’acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché in base ai contenuti della *proposta di parere motivato fornita da ARPAAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC)* di Bologna⁶, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime **una valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale positiva** sulla Variante generale al PAE del Comune di

⁵ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L’art. 5 “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, L.R. n. 20/2000, introduce la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul territorio derivanti dall’attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, prevede che la valutazione ambientale sia espressa, per quanto riguarda il POC e le sue Varianti, ovvero per il PAE, nell’ambito delle riserve al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

⁶ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 46883 del 27.08.2018 – Rif.to Pratica n. 21155/2017. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”. In riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, ARPAAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l’istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAAE SAC, entro il termine ordinario di 30 giorni dall’invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all’interno dell’espressione in merito al Piano ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

Mordano, **condizionata** al recepimento delle riserve sopra esposte e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali contenute nella 'proposta di parere in merito alla valutazione ambientale' (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da ARPAE SAC”;

3. dispone la trasmissione del presente atto al Comune di Mordano per la conclusione del procedimento urbanistico in oggetto⁷, segnalando quanto previsto ad avvenuta approvazione del Piano, riguardo all'invio di copia integrale degli elaborati definitivi alla Città metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna⁸;
4. dispone infine la pubblicazione sul BURERT del presente provvedimento, in applicazione della Direttiva in materia ambientale approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016⁹.

Motivazioni:

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 31/03/2014, la Provincia di Bologna ha approvato il Piano infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) 2013¹⁰, tenuto conto anche degli esiti del relativo "Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'individuazione delle aree da destinare alle attività estrattive del prossimo decennio, nell'ambito dell'elaborazione della Variante generale al PIAE 2013", promosso dalla Provincia di Bologna stessa.

In ragione dell'approvazione del PIAE sopracitato e in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L.R. n. 17/1991 e ss.mm.ii., sussiste l'obbligo in capo ai Comuni di recepire nella pianificazione comunale, ovvero nel Piano Attività Estrattive (PAE) comunale, le nuove disposizioni del PIAE 2013.

La Delibera di Giunta Regionale n° 2230/15, ai fini dell'applicazione della L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha posto in capo alla Città metropolitana, nell'ambito del riordino delle funzioni in materia di attività estrattive, la competenza ad esprimere le riserve sui Piani delle Attività Estrattive (PAE) adottati dai Comuni.

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive" il PAE costituisce variante specifica del "Piano Regolatore Generale", oggi da intendersi quale Piano Operativo

⁷ Ai sensi dell'art. 34, comma 7, L.R. n. 20/2000, il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il Piano alle riserve formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il Piano.

⁸ Ai sensi dell'art. 34, comma 8, della L.R. n. 20/2000.

⁹ Si richiamano i contenuti della precedente nota n. 6.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive".

Comune (POC) ed è quindi assimilato a tale strumento per il valore e gli effetti sulla pianificazione del territorio comunale ai fini dell'attività estrattiva, nonché per le regole procedurali, condividendo con il POC le medesime regole di elaborazione ed approvazione, contenute agli artt. 30 e 34, L.R. n. 20/2000.

In data 1° gennaio 2018, è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", che ai sensi degli artt. 3 e 4 consente ai Comuni, nel corso del periodo transitorio, di completare l'iter approvativo, mediante le procedure previste dalla L.R. n. 20/2000, di tutti gli strumenti urbanistici formalmente adottati o presentati in data antecedente al 1 gennaio 2018, siano essi strumenti di pianificazione generali, settoriali o attuativi, ovvero varianti generali o specifiche agli stessi. Le analoghe previsioni sono contenute all'art. 76, comma 4, della medesima L.R. n. 24/2017.

Si applicano pertanto al procedimento di approvazione della Variante al PAE in esame le procedure previste ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 20/2000.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2017, il Comune di Mordano ha adottato, ai sensi dell'art. 9, L.R. 17/1991, la *Variante generale al Piano Attività Estrattive (PAE)*, provvedendo a porre in pubblicazione gli elaborati costitutivi comprensivi del documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), nei termini e secondo le procedure previste ai sensi di legge.

Il Comune di Mordano ha trasmesso copia del suddetto Piano alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 2443 del 1.06.2017¹¹ per le opportune valutazioni, ai fini della formulazione di eventuali riserve¹² e per le contestuali valutazioni ambientali¹³, previste nell'ambito del procedimento di approvazione dello strumento medesimo.

La Variante al PAE in esame ha come oggetto le seguenti proposte:

- il recepimento delle quantità estraibili individuate dal PIAE per il Polo Ringhiera 5 per una superficie complessiva di 286.693 mq ed una volumetria di 800.000 mc di argille limose;
- l'adeguamento della normativa tecnica di attuazione come modificata dal PIAE 2013;
- l'adeguamento delle schede di progetto in riferimento allo stato di attuazione e modifica della sistemazione finale del Polo Ringhiera 4.

Con comunicazione prot. n. 2372 del 26.04.2018¹⁴, il Comune di Mordano ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona¹⁵, convocando la prima seduta per il 7.05.2018, invitando a parteciparvi le Amministrazioni interessate al procedimento in

¹¹ Acquisita in atti al P.G. n. 34899 del 5.06.2017.

¹² Ai sensi dell'art. 7, comma 3bis, L.R. n. 17/1991 e dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000.

¹³ Ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000.

¹⁴ In atti con P.G. n. 23266 del 27.04.2018.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 14-ter, L. n. 241/1990.

oggetto, ai fini dell'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

Con successiva nota Prot. n. 3085 del 1.06.2018¹⁶, il Comune di Mordano ha convocato in data 13 giugno 2018 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria, per l'acquisizione dei pareri definitivi finalizzati alla conclusione del procedimento in oggetto.

Il Comune di Mordano, con nota Prot. n. 4000 del 11.07.2018¹⁷, ha trasmesso alla Città metropolitana la documentazione integrativa a corredo degli atti della Variante in oggetto, per i successivi adempimenti.

Il Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana, con comunicazione Prot. n. 41263 del 20.07.2018, ha avviato il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni ambientali sulla Variante al PAE sopra richiamata, con decorrenza dei termini dal 12 luglio 2018, quale data di arrivo della suddetta documentazione integrativa, per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con *scadenza prevista entro il giorno 10 settembre 2018*.

In relazione ai termini di scadenza del procedimento, il Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana ha esaminato gli elaborati relativi al Piano in esame anche in rapporto alle disposizioni del vigente PIAE ed ha predisposto la Relazione istruttoria¹⁸, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale vengono espresse alcune riserve, richiamate in dettaglio nella parte decisoria del presente provvedimento. Nella suddetta Relazione istruttoria vengono inoltre espresse le *valutazioni di compatibilità ambientale* previste sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) del Piano in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale.

Si dà atto che, ai fini delle valutazioni ambientali di competenza, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC, come previsto dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016¹⁹. ARPAE – SAC ha pertanto fornito alla Città metropolitana di Bologna, in esito all'istruttoria condotta sul Piano in esame²⁰, *la proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale sul documento di Valsat*²¹.

¹⁶ In atti con P.G. 31345 del 4.06.2018.

¹⁷ Registrata in atti al P.G. n. 39450 del 12.07.2018.

¹⁸ Conservata in atti con P.G. n. 47007 del 28.08.2018.

¹⁹ "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015".

²⁰ Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1, paragrafo 2.c) della Direttiva regionale approvata con DGR n. 1795 del 31.10.2016.

²¹ Conservata in atti al P.G. n. 46883 del 27.08.2018 - Riferimento Pratica 21155/2017.

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene opportuno approvare i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Mordano per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33²², comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega nelle materia di Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito²³ agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, per conto della Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (P.G. n. 47007 del 28.08.2018), corredata dal Parere ARPAE SAC (P.G. n. 46883 del 27.08.2018).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
FAUSTO TINTI

²²L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

²³Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).